

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
- Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro, Alimentare Mercati Agricoli, Consulenza
Mercantile - Prot. n. 2004.0467901 del 08/06/2004 - Programma di interventi urgenti nel settore
apistico, avversità naturali anno 2002.

Agea
Agenzia per le erogazioni in agricoltura Direzione Area Coordinamento
Via Salandra 18 - 00187 - Roma

Agli Assessorati Regionali all'Agricoltura

Loro Sedi

Agli Assessorati all'Agricoltura delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Loro Sedi

e, p. c

Al Comando Carabinieri Politiche Agricole

Via Torino n. 44

00184 Roma

Alle Organizzazioni Professionali Agricole

Loro Sedi

All'UNAAPI

Via S. Carlo n. 34

40124 Castel S. Pietro Terme (BO)

All'Osservatorio Nazionale Miele

Via Matteotti n. 72

40124 Castel S. Pietro Terme (BO)

Alla Federazione Italiana Apicoltori

Corso Vittorio Emanuele II n. 101

Roma

Al Consorzio Nazionale Apicoltori (CONAPI)

Via Idice n. 299 - 40050 MONTERENZIO (BO)

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento della Qualità - Direzione Generale per
la qualità dei prodotti agroalimentari Via XX Settembre, 20 - 00185 Roma

Il seguente testo sostituisce le precedenti circolari relative all'argomento in oggetto. e di cui alle
note prot. Anpu/172 del 28/01/04 e prot. Anpu/432 del 4/10/04

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha predisposto un programma specifico di aiuti
nazionali a favore del settore apistico colpito da condizioni metereologiche sfavorevoli nel corso dell'anno
2002.

Tale programma, che ha ottenuto il benestare della Commissione Europea ed il parere favorevole
della Conferenza Stato - Regioni, prevede, a favore degli apicoltori che nell'anno 2002 hanno subito danni
alla produzione di miele, eccedenti l'ordinario rischio di impresa, un contributo in conto capitale fino al
30% del danno subito.

L'entità del danno è calcolata ponendo a base, di riferimento la fatturazione della produzione media
del triennio precedente con l'analoga fatturazione della produzione per l'anno 2002.

I fatturati così determinati dovranno essere ponderati con il numero degli alveari censiti o denunciati nei rispettivi anni di riferimento.

E' necessario evidenziare la differenza tra fatturato complessivo dell'anno 2002 (intero fatturato nel corso dell'anno solare) e fatturato che si riferisce al miele prodotto nel solo anno 2002. Ciò in quanto è ricorrente la vendita e quindi la fatturazione nel corso dell'anno 2002 di prodotto ottenuto nell'anno 2001.

A tal fine, l'apicoltore che presenta domanda di risarcimento per calamità naturali deve allegare:

- fotocopia del registro IVA tenuto ai sensi del DPR 633/72, in quanto tale registro, comprende ogni genere di vendita, sia di prodotti apistici, che di eventuali altre derrate prodotte in azienda, nonché la vendita di miele prodotto nell'anno precedente;

- regolare autocertificazione (di cui è responsabile ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000) in cui si dichiara quali siano le fatture imputabili alla sola produzione di miele nell'anno 2002, anno di riferimento per la valutazione del danno, nonché per il triennio 1999-2000-2001 per il confronto, escludendo quindi le fatture imputabili alla vendita di altre derrate e, relativamente all'anno 2002, quelle concernenti la vendita di miele prodotto nell'anno precedente.

In merito all'entità del danno, si precisa che i fenomeni meteorologici, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, sono assimilabili a calamità naturali se, il danno raggiunge una soglia, fissata al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone. In fase di valutazione del danno, si raccomanda di verificare la relazione di causalità tra l'intervento meteorologico ed il danno alla produzione e di rispettare le soglie sopra, indicate.

Relativamente al calcolo dell'importo dell'aiuto, onde evitare compensazioni eccessive, occorre che:

- l'importo dell'aiuto pagabile non superi il livello medio della produzione durante il periodo normale, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti*.

Andranno altresì detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi ed occorrerà inoltre tenere conto delle spese ordinarie non sostenute dal beneficiario; ad esempio perché il raccolto non è stato effettuato**.

I beneficiari dell'intervento sono individuati esclusivamente in produttori apistici che esercitano l'attività apistica a fini commerciali, ai sensi del D.Leg.vo 228/2001, che dispongono di partita IVA e pertanto sono in grado di documentare il fatturato aziendale al netto dell'IVA degli ultimi tre anni e dell'anno di riferimento ed, in via prioritaria, che possiedono un numero minimo di alveari censiti o denunciati pari o superiori a n. 105.

Il produttore apistico deve, in ogni caso, risultare in regola con la denuncia delle arnie alle AUSL per le annualità di riferimento utilizzate per il calcolo dell'indennizzo.

Per aziende apistiche si intendono anche le Cooperative di produzione del miele che fanno denuncia delle arnie e che hanno l'obbligo di presentare l'elenco dei soci, onde evitare eventuali duplicazioni di domande.

Le domande vanno redatte su apposito modello (all. 1) e vanno presentate alle Regioni competenti per territorio e/o Province Autonome di Trento e Bolzano od Enti a cui è stata trasferita la competenza in materia.

Le istanze possono essere raccolte dall'Unione Nazionale Apicoltori (UNAAPI), dalla Federazione Apicoltori Italiani e dalle Associazioni riconosciute dalle Regioni per essere inoltrate alle Regioni e/o Province Autonome competenti od Enti.

A loro volta le Regioni e/o Province Autonome od Enti a cui è stata trasferita la competenza in materia provvedono all'istruttoria della domanda ed in particolare a:

- verificare ed attestare la conformità della documentazione probatoria (n. e data delle fatture indicate dal beneficiario per la quantificazione del fatturato medio delle annualità 1999-2000-2001, fatturato dell'anno 2002, numero delle arnie dichiarate, copia della denuncia alle AUSL delle arnie possedute, autocertificazione del produttore resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante la rispondenza del fatturato alle vendite di miele negli anni 1999-2000-2001 ed alla vendita, per il 2002, del miele prodotto nell'anno 2002);

- acquisire la certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1998 n. 252, per importi superiori ad euro 154.937,07 nonché valido certificato camerale in caso di pagamenti in favore di società;

effettuare il controllo amministrativo su tutte le pratiche presentate.

Ulteriori verifiche potranno essere disposte dagli Uffici istruttori delle Regioni e/o Province Autonome od Enti al fine di risolvere eventuali anomalie od incongruenze rilevate.

Al termine dell'istruttoria delle pratiche le Regioni e/o Province Autonome od Enti devono inviare all'Ag.E.A - Ufficio Aiuti Nazionali - Via Salandra, 18 - 00187 Roma, l'elenco dei beneficiari con gli importi da liquidare su apposito modello (all. 2) validamente sottoscritto dal responsabile regionale, trattenendo agli atti la domanda di cui all'allegato 1 e la relativa documentazione probatoria.

La Regione e/o Provincia Autonoma od Enti attesta la conformità della documentazione probatoria e la regolarità delle modalità di calcolo dell'aiuto in questione.

Le domande da ammettere a pagamento saranno individuate, nei limiti dello stanziamento complessivo, sulla base di una graduatoria con priorità degli apicoltori che hanno un numero di alveari denunciati pari o superiori a 105. A parità di numero di arnie avrà preferenza l'apicoltore che avrà subito un maggior danno.

L'elenco di liquidazione di cui all'allegato n. 2 dovrà pervenire all'Ag.E.A entro il termine massimo del 30/09/2004.

L'Ag.E.A. ammetterà a liquidazione solo gli elenchi pervenuti entro il citato termine e, pertanto, i soggetti non compresi, nell'ultimo elenco di liquidazione si intenderanno non ammessi a beneficiare dell'aiuto nazionale. Di tale evento sarà data comunicazione ai soggetti interessati a cura dell'ufficio regionale istruttore, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Unitamente o contestualmente all'invio dell'elenco cartaceo dei soggetti liquidabili, le Regioni e/ Province Autonome od Enti trasmettono gli stessi dati anche su supporto magnetico o via telematica secondo specifiche tecniche da concordare.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
Dr. Giancarlo Nanni